

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, lo Storno (*Sturnus vulgaris*) appartiene al novero delle specie di avifauna protette dalla normativa comunitaria, per le quali, limitatamente alle popolazioni presenti in territorio italiano, il prelievo venatorio non è consentito, se non previa attivazione di specifici regimi di deroga, giustificabili sulla base di particolari circostanze, esplicitamente considerate dall'articolo 9, comma 1, della medesima direttiva, tra le quali figura alla lettera a) l'esigenza fondamentale di prevenire gravi danni alle colture;

ATTESO che in Liguria, non diversamente da quanto osservato in alcune altre regioni del nostro paese, i danni arrecati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) assumono una particolare rilevanza in ragione della capillare diffusione delle colture olivicole, fonte trofica tra le più sfruttate da questa specie, soprattutto nella parte orientale della regione;

CONSIDERATO che l'impatto di tale fenomeno incide negativamente, sui margini di redditività già piuttosto contenuti di un'agricoltura di pregio, la cui essenziale funzione di presidio del territorio merita di essere preservata;

ATTESO che l'entità dei danni che le colonie di Storni possono arrecare all'olivicoltura ligure durante il periodo di massima produzione, in un anno prevedibilmente caratterizzato da relativa scarsità di produzione, potrebbero determinare una perdita economica netta a carico delle imprese, tale da superare il livello compatibile con i normali rischi di impresa;

CONSIDERATO che l'orientamento dell'Amministrazione regionale favorevole all'attivazione del regime di deroga è maturato già a partire dal 2013, allorché erano giunti numerosi segnali di preoccupazione da parte delle organizzazioni professionali agricole che, sulla base di segnalazioni di danni da Storno provenienti da loro associati, richiesero l'attivazione del regime di deroga al fine di contenere le perdite alle produzioni olivicole e vitivinicole;

DATO ATTO che le motivazioni sopra richiamate, unitamente alla consapevolezza dell'inefficacia di soluzioni alternative soddisfacenti, hanno indotto la Regione Liguria ad adottare negli anni 2015, 2016, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024 il regime di deroga al divieto di caccia allo Storno, tramite l'attivazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, allo scopo di prevenire gravi danni all'agricoltura per un periodo adeguato, ottobre-dicembre, che comprende soprattutto i mesi di maturazione e di raccolta delle olive e, in parte, dell'uva;

ATTESO che è opportuno prevedere, per l'anno 2026, il prelievo in deroga dello Storno, allo scopo di prevenire gravi danni alle produzioni olivicole e vitivinicole liguri;

VALUTATA altresì l'opportunità di manifestare, anche attraverso l'attivazione del regime di deroga, la volontà dell'amministrazione regionale di fornire un sostegno concreto a coloro che dal proprio quotidiano impegno nella coltivazione degli oliveti, non solo traggono una fonte importante di reddito, ma concorrono altresì all'esercizio di quel fondamentale ruolo di presidio, tradizionalmente svolto dall'agricoltura, il cui venir meno nel tempo è stato ed è all'origine di molte delle problematiche e dei rischi di degrado o dissesto del territorio con cui occorre confrontarsi;

RICHIAMATA la normativa europea e nazionale di riferimento, per l'attivazione del regime di deroga:

- la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Detta direttiva, volta a garantire un regime generale di rigorosa tutela degli uccelli selvatici, contempla alcune eccezioni, una delle quali, disciplinata dall'articolo 7, consente l'attività venatoria ad un numero limitato di specie espressamente indicate dalla direttiva medesima nell'allegato II, purché la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione e che tale attività venga esercitata tramite l'impiego di mezzi di abbattimento selettivi.

Al generale regime di tutela, previsto dalla sopra richiamata direttiva, è prevista una seconda eccezione che, in applicazione dell'articolo 9, della direttiva medesima, consentirebbe, in particolari condizioni, di autorizzare il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili.

Detto articolo 9, pertanto, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, consente agli Stati membri di derogare al regime di tutela previsto dalla direttiva, autorizzando talune deroghe al divieto generale di prelievo di avifauna appartenente a specie non cacciabili, purché tali deroghe siano esercitate in via eccezionale ed esclusivamente per specifiche ragioni, tra le quali "per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna";

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che ha recepito il suddetto regime di deroga, nell'articolo 19-bis recante: "*Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.*", recentemente novellato dalla legge comunitaria 2013, e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che ha aggiunto il seguente comma: "*6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni regionali*";

- la legge regionale 28 maggio 2014, n. 11 recante "*Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale)*", con la quale la Regione Liguria ha inteso conformarsi alla normativa nazionale in materia di deroghe;

ATTESO che l'attuale normativa nazionale in materia di deroghe, pertanto, tramite l'articolo 19-bis della legge n. 157/1992, fornisce alle Regioni tutte le indicazioni necessarie affinché le medesime possano valutare se gli elementi in loro possesso siano sufficientemente solidi, ai fini dell'adozione del regime di deroga, in linea con le modalità previste dall'articolo 9, della direttiva 2009/147/CE;

PRESO ATTO che le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della predetta direttiva, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, nel

rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito l'ISPRA, provvedono ad adottare il regime di deroga con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo;

VISTO che la l.r. n. 35/2006 recante "*Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale*" e ss.mm.ii., all'articolo 1, stabilisce che la Giunta regionale autorizza il prelievo in deroga con specifico provvedimento, di validità non superiore ad un anno, valutata la sussistenza dei presupposti sui quali si fondano le richieste pervenute circa l'esigenza di dare attuazione, ove reso necessario, a tale forma di prelievo, previo espletamento delle consultazioni di legge ed acquisito il parere obbligatorio dell'ISPRA;

ATTESO che:

- con nota prot. 0178052 del 13/04/2026, la Regione Liguria ha formulato richiesta di parere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativa alla ipotesi di attivazione del regime di deroga per la specie Storno per la stagione venatoria 2026/2027, per prevenire gravi danni alle colture agricole, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE- e della l. 157/1992, articolo 19-bis, e a tal fine ha trasmesso la relazione tecnica "Richiesta di prelievo in deroga per la specie *Sturnus vulgaris* ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/1992 – stagione venatoria 2026-2027", contenente le motivazioni che giustificano la necessità di adottare il presente atto, allo scopo di tutelare le produzioni olivicole e viticole dai danni provocati dallo Storno;

CONSIDERATO che con i sopra richiamati documenti la Regione Liguria ha fatto presente che l'abbattimento controllato, limitato esclusivamente ai comuni dai quali sono pervenute segnalazioni di danno, ovvero per prevenire il rischio concreto ed attuale che possa essere arrecato grave danno alla produzione (ossia circoscritto entro meri limiti amministrativi), può considerarsi sufficiente con il fine di salvaguardare la produzione olearia e vitivinicola dei territori interessati maggiormente dal fenomeno;

PRESO ATTO che l'ISPRA con nota prot. n. 0029393/2026 del 27/05/2026 ha espresso parere favorevole alla proposta di cui alla nota prot0178052 del 13/04/2026, di prelievo in deroga dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2026/2027, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, considerando la documentazione presentata dalla Regione Liguria come esaustiva, a condizione del rispetto di alcune prescrizioni, peraltro già sostanzialmente indicate nella relazione tecnica regionale:

- prelievo circoscritto al territorio dei seguenti 8 comuni della provincia della Spezia: Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, e nei restanti comuni della Carta Olivicola regionale dai quali siano pervenute almeno due richieste di indennizzo, per un numero massimo complessivo di 5.000 capi prelevabili, così suddivisi: n. 4.000 capi per gli 8 comuni della provincia della Spezia, n. 1.000 capi per i comuni compresi nella Carta Olivicola regionale;

- al fine di dare piena attuazione a quanto indicato dall'art. 19bis, comma 2, della L. 157/92 circa la necessità di sospendere il prelievo al raggiungimento del tetto massimo indicato, si invita a provvedere all'adozione di un sistema informatizzato atto a conteggiare in tempo reale gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita;
- gli abbattimenti dovranno essere svolti esclusivamente in oliveti e vigneti, anche aggregati in forma di nuclei vegetazionali sparsi, in presenza di frutto pendente dalle piante e ad una distanza non superiore di 100 metri dalla coltura in frutto e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non saranno più consentiti abbattimenti;
- il periodo di abbattimento dovrà essere compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2026;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura. Tale utilizzo risulterebbe inappropriato dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli Storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;
- a chiusura delle attività del piano, dovrà essere inviata all'Istituto una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero di capi abbattuti suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;

ATTESO CHE:

- le segnalazioni di danno, ovvero per prevenire il rischio concreto ed attuale che possa essere arrecato grave danno alla produzione, devono essere presentate secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 999/2021 del 8/11/2021 ad oggetto "*Prosecuzione della raccolta dati per il monitoraggio dell'impatto dello storno (*Sturnus vulgaris*) sulle produzioni agricole. Approvazione modulo segnalazione danni*", in coerenza con la motivazione della deroga, volta a prevenire gravi danni alle produzioni agricole, al fine di consentire l'intervento laddove si manifestassero problematiche durante la stagione produttiva in corso;
- al fine di assicurare che non sarà superato il numero massimo di capi abbattibili si prevede il contingentamento del numero massimo di cacciatori autorizzabili e la determinazione del carniere giornaliero e stagionale e, al fine di compiere un attento monitoraggio dell'andamento dei prelievi, ad ogni cacciatore autorizzato sarà consegnata la scheda di rendicontazione degli abbattimenti da compilare e trasmettere mensilmente per via informatica alla Regione;

RITENUTO:

- di approvare la relazione tecnica "Richiesta di prelievo in deroga per la specie *Sturnus vulgaris* ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/1992 – stagione venatoria 2026-2027", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 1) nella quale sono acquisite le condizioni indicate da ISPRA;

- di autorizzare il prelievo dello Storno in regime di deroga:
 - nel territorio dei Comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, La Spezia, Luni, Santo Stefano Magra, Sarzana, Vezzano Ligure;
 - nel territorio dei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale, solamente qualora per ciascun Comune pervengano almeno due segnalazioni di danno, ovvero per prevenire il rischio concreto ed attuale che possa essere arrecato grave danno alla produzione per l'annata olivicola 2026, mediante l'apposito modulo approvato con D.G.R. n. 999 del 8/11/2021;
 - di vincolare l'esercizio di tale prelievo al rispetto delle modalità previste dall'art. 29, della l.r. n. 29/1994, concernente la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché alle ulteriori limitazioni previste dalla legge riguardo al rispetto delle distanze dalle strade, dai confini delle zone nelle quali è vietata la caccia (ad es. oasi, ZRC, parchi, ecc.), nonché dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro;
- di stabilire che il prelievo dello Storno in regime di deroga è consentito dal 15 settembre al 15 dicembre 2026, senza l'utilizzo di richiami per la specie oggetto del prelievo, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, nelle giornate indicate dal Calendario venatorio regionale. Dal 1 ottobre al 30 novembre sono consentite ulteriori due giornate settimanali, esclusivamente da appostamento, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì;
- di autorizzare il prelievo del numero massimo di 5.000 capi, di cui:
 - 4.000 capi nei territori dei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra - La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, ad un massimo di 200 cacciatori residenti in Liguria iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia della Spezia (ATC SP);
 - 1.000 capi nei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale, ad un massimo di 50 cacciatori che siano proprietari o conduttori di oliveti o vigneti o colture di frutti autunnali, o cacciatori nominativamente delegati dai proprietari/conduttori, residenti in Liguria ed iscritti nei rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia;
- di stabilire un carniere giornaliero di 10 capi e stagionale di 20 capi;
- di autorizzare gli abbattimenti esclusivamente in oliveti e vigneti, anche aggregati in forma di nuclei vegetazionali sparsi (non piante singole) in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti ed in presenza di frutto pendente dalle piante e ad una distanza non superiore di 100 metri dalla coltura in frutto e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non saranno più consentiti abbattimenti;
- di stabilire che i cacciatori interessati ad esercitare il prelievo nei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra - La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure debbano presentare alla Regione Liguria apposita istanza entro il 30 agosto 2026 utilizzando il modello allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 2), da recapitare all'Ufficio territoriale della Spezia del Settore Politiche della Natura e Fauna Selvatica o all'ATC SP anche tramite le

associazioni venatorie. Il termine ultimo per l'apposizione del timbro sul tesserino venatorio ai cacciatori autorizzati è fissato al 15 settembre 2026;

- per i restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale, i cacciatori che siano proprietari o conduttori di oliveti o vigneti, ovvero i cacciatori nominativamente delegati dai proprietari/conduttori, debbano presentare alla Regione Liguria apposita istanza durante la stagione venatoria 2026/27 utilizzando il modello allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 2 bis), da recapitare al competente Ufficio territoriale del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solamente qualora per ciascun Comune siano pervenute almeno due segnalazioni di danno, ovvero per prevenire il rischio concreto ed attuale che possa essere arrecato grave danno alla produzione per l'annata olivicola 2026 mediante l'apposito modulo approvato con D.G.R. n. 999 del 8/11/2021;
- che i cacciatori autorizzati, ai quali sarà apposto un apposito timbro sul tesserino venatorio, debbano annotare sullo stesso i capi oggetto di deroga subito dopo l'abbattimento accertato, indicando ogni capo abbattuto con la sigla **SD** (=Storno Deroga) nella parte riservata alla selvaggina migratoria;
- che, in base al contingente stagionale stabilito per ogni autorizzato e al numero massimo di cacciatori autorizzabili non è possibile superare il numero massimo stabilito di capi prelevabili; tuttavia, al fine di compiere un attento monitoraggio dell'andamento dei prelievi, ad ogni cacciatore venga consegnata la scheda di rendicontazione degli abbattimenti di cui all'Allegato 3 al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, che andrà debitamente compilata e trasmessa mensilmente alla Regione, con le modalità indicate sulla scheda stessa, solo in caso di abbattimenti effettuati;
- di stabilire che non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al prelievo in deroga dello Storno per la stagione venatoria 2026/27, a coloro che:
 - abbiano commesso violazioni, nella stagione venatoria 2024/25 durante il prelievo in deroga dello Storno, dei divieti di cui all'art. 21 della legge n. 157/1992;
 - qualora autorizzati al prelievo in deroga dello Storno nella stagione venatoria 2024/25, non abbiano riconsegnato il tesserino venatorio regionale entro il 31/03/2025;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche della Natura e Fauna Selvatica di rimodulare con apposito atto il caniere stagionale e giornaliero nel rispetto del numero totale dei capi abbattibili, nel caso in cui le richieste di autorizzazione fossero inferiori a quelle stabilite;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche della Natura e Fauna Selvatica di trasmettere ad ISPRA la rendicontazione delle attività svolte, secondo le modalità indicate dall'Istituto medesimo, nonché gli atti con i quali è stato autorizzato il prelievo in deroga.

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Caccia e Pesca sportiva

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la relazione tecnica "Richiesta di prelievo in deroga per la specie *Sturnus vulgaris* ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/1992 – stagione venatoria 2026-2027", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 1);
- 2) di autorizzare il prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) in regime di deroga, nelle quantità massime e nei territori di seguito indicati, con il sistema dell'appostamento fisso o temporaneo e senza l'utilizzo di richiami per la specie oggetto del prelievo, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, dal 15 settembre al 15 dicembre 2026, nelle giornate indicate dal Calendario venatorio regionale. Dal 1 ottobre al 30 novembre sono consentite ulteriori due giornate settimanali, esclusivamente da appostamento, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì;
- 3) di autorizzare il prelievo del numero massimo di 5.000 capi, di cui:
 - a) 4.000 capi nei territori dei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, ad un massimo di 200 cacciatori residenti in Liguria iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia della Spezia (ATC SP);
 - b) 1.000 capi nei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale, ad un massimo di 50 cacciatori che siano proprietari o conduttori di oliveti o vigneti o colture di frutti autunnali, o nominativamente delegati dagli stessi, residenti in Liguria iscritti nei corrispondenti Ambiti Territoriali di Caccia;
- 4) il prelievo è consentito esclusivamente in oliveti e vigneti, anche aggregati in forma di nuclei vegetazionali sparsi (non piante singole) in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti ed in presenza di frutto pendente dalle piante e ad una distanza non superiore di 100 metri dalla coltura in frutto e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non saranno più consentiti abbattimenti;
- 5) di approvare i modelli di istanza per l'autorizzazione all'esercizio del prelievo dello Storno in regime di deroga nella stagione venatoria 2026/2027, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegati 2, 2bis);
- 6) di approvare il modello di scheda di rendicontazione mensile degli abbattimenti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 3);
- 7) per il prelievo nei territori dei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, potranno essere autorizzati i soggetti residenti in Liguria, che esercitano l'attività venatoria nell'ATC

SP, che entro il 30 agosto 2025 ne facciano richiesta alla Regione Liguria, utilizzando il modello di cui all'Allegato 2, anche tramite le associazioni venatorie, presso l'ufficio territoriale regionale della Spezia del Settore Politiche della Natura e Fauna Selvatica o presso l'ATC SP, per un numero massimo di 200 unità. Tali soggetti devono risultare iscritti all'ambito territoriale di caccia di residenza anagrafica. Il termine ultimo per l'apposizione del timbro sul tesserino venatorio ai cacciatori autorizzati è fissato al 15 settembre 2026;

- 8) per il prelievo nei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale, potranno essere autorizzati i proprietari o conduttori di oliveti o vigneti, ovvero i cacciatori nominativamente delegati dagli stessi, residenti in Liguria e che esercitano l'attività venatoria nell'ATC/CA corrispondente, che presentino alla Regione Liguria apposita istanza durante la stagione venatoria 2026/27 utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 bis, da recapitare al competente ufficio territoriale del Settore Politiche della Natura e Fauna Selvatica, per un numero massimo di 50 unità. Tali soggetti devono risultare iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia di residenza anagrafica;
- 9) di stabilire in 20 il numero massimo stagionale e in 10 il numero massimo giornaliero di capi prelevabili per singolo cacciatore. Sulla base del numero effettivo di cacciatori autorizzati, e nel rispetto dei limiti individuati nel precedente punto 3, il carniere stagionale e giornaliero potranno essere rimodulati con atto del Dirigente del Settore Politiche della Natura e Fauna Selvatica, nel caso in cui le richieste di autorizzazione fossero inferiori a quelle massime stabilite nel presente atto;
- 10) di stabilire che ai soggetti autorizzati venga apposto apposito timbro sul tesserino venatorio. I soggetti autorizzati dovranno annotare sul tesserino venatorio regionale i capi oggetto di deroga subito dopo l'abbattimento accertato, indicando ogni capo abbattuto con la sigla SD nella parte riservata. Tali soggetti dovranno trasmettere mensilmente alla Regione la scheda di rendicontazione di cui all'Allegato 3, secondo le modalità indicate sulla stessa, solo in caso di abbattimenti effettuati;
- 11) di stabilire altresì che gli autorizzati al prelievo debbano riconsegnare alla Regione, anche tramite le associazioni venatorie, presso gli uffici territoriali del Settore Politiche della Natura e Fauna Selvatica, il tesserino entro il 31 marzo 2027 al fine di verificare la compatibilità dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE;
- 12) di stabilire che non può essere rilasciata l'autorizzazione al prelievo in deroga dello Storno per la stagione venatoria 2026/27, a coloro che:
 - a) abbiano commesso violazioni, nella stagione venatoria 2024/25 durante il prelievo in deroga dello Storno, dei divieti di cui all'art. 21 della legge n. 157/1992;
 - b) qualora autorizzati al prelievo in deroga dello Storno nella stagione venatoria 2024/25, non abbiano riconsegnato il tesserino venatorio regionale entro il 31/03/2025;
- 13) di stabilire che per quanto non diversamente indicato valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027;

- 14) di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche della Natura e Fauna Selvatica di trasmettere all'ISPRA ed ai competenti Ministeri una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga della specie Storno, nonché ad inviare ad ISPRA la rendicontazione delle attività svolte (secondo le modalità indicate dall'Istituto medesimo), e gli atti con i quali è stato autorizzato il prelievo in deroga di che trattasi;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle Linee guida ministeriali di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti, prescrizioni e/o indicazioni emanati a livello nazionale;
- 16) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- 17) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
- 18) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Liguria;
- 19) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.